

N. 01743/2010 REG.SEN.
N. 01418/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2006, proposto da:

Martinelli Ada, Martinelli Renzo e Martinelli Andrea, rappresentati e difesi dall'avv. Graziano Dal Molin, presso il cui studio, in Milano, via Leopardi, 22, sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Valdidentro, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Orlandi, presso il cui studio, in Milano, piazzetta Guastalla, 5, è elettivamente domiciliato;

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta Regionale 22 dicembre 2005, n. 1582/2005 “Comune di Valdidentro – Proposta di modifiche di ufficio del piano regolatore generale – Deliberazioni consiliari nn. 14 e 15 del 5 aprile 2004”, limitatamente alla parte che interessa;

- della delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2005 di “Controdeduzione alla proposta di modifica d'ufficio alla Regione Lombardia alla variante generale al

p.r.g. vigente – I e II stralcio di cui alla delibera della G.R. n. 1582 del 22.12.2005”, limitatamente alla parte che interessa;

- della delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 5.4.2004 “Adozione variante generale al p.r.g. del Comune di Valdidentro – I stralcio”, limitatamente alla parte che interessa;

- della delibera n. 15 del 5.4.2004 “Adozione variante generale al p.r.g. del Comune di Valdidentro – II stralcio”, limitatamente alla parte che interessa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valdidentro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori Alessandro Dal Molin (in sostituzione di Graziano Dal Molin) e Carlo Orlandi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I sig.ri Martinelli impugnano le delibere del Comune di Valdidentro e della Giunta Regionale della Lombardia con cui è stata, rispettivamente, adottata ed approvata la variante generale del p.r.g., nella parte in cui ricomprendono l'immobile di loro proprietà - identificato al catasto al foglio 49, mappale 400 - fra gli edifici sottoposti a particolari prescrizioni dall'art. 14.12 delle n.t.a.

2. Queste le censure dedotte:

I. violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e ss., d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per incompetenza del Comune nella classificazione dei vincoli paesaggistico-ambientali; inefficacia della classificazione ai fini paesaggistici

adottata dal Comune;

II. eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, per contraddittorietà nello stesso provvedimento, per incongruenza, per carenza di istruttoria, per carenza di motivazione e per sviamento della causa tipica.

3. L'amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l'infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività e l'inammissibilità del ricorso avendo i ricorrenti prestato acquiescenza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2004, atto presupposto alle deliberazioni impugnate.

4. All'udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

5. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l'esame delle questioni di rito sollevate dall'amministrazione resistente, stante l'infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto.

6. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestano: violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e ss., d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per incompetenza del Comune nella classificazione dei vincoli paesaggistico-ambientali; inefficacia della classificazione ai fini paesaggistici adottata dal Comune. Affermano che la Regione, in sede di approvazione della variante generale al piano, ha espressamente escluso in capo allo strumento urbanistico del Comune di Valdidentro, la valenza paesistica ai sensi dell'art. 6, c.4, delle norme tecniche del piano territoriale paesistico regionale (ed il Comune di Valdidentro ha accettato tutte le modifiche d'ufficio proposte dalla Regione), quindi, al Comune non competeva la sottoposizione degli immobili a vincoli di carattere paesaggistico, monumentale e architettonico; competente per la tutela è il piano regionale paesistico, quale strumento sovraordinato, nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 42/200.

6.1 Il motivo è infondato.

6.2 E' opinione costante in giurisprudenza che i piani regolatori possono dettare norme a tutela del paesaggio o dell'ambiente (Cons. Stato, sez. IV, 16/03/2001, n. 1567; Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2004, n. 4010 e 1° febbraio 2001, n. 420), rientrando nell'ampia discrezionalità del Comune la facoltà di orientare gli insediamenti urbani e produttivi in determinate direzioni, ovvero di salvaguardare precisi equilibri dell'assetto territoriale (Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2843; 3 novembre 2008, n. 5478; 14 ottobre 2005, n. 5723; 19 marzo 2003, n. 1456).

6.3 Come questa sezione ha già affermato “a prescindere dall'esistenza e dall'impiego di strumenti specifici, generali e particolari, a tutela del paesaggio e dell'ambiente, secondo consolidati principi giurisprudenziali non può negarsi il potere degli organi preposti alla formazione del piano regolatore generale di salvaguardare, per il tramite di questo strumento, anche gli interessi ambientali, come emerge dalla stessa legislazione urbanistica, e specificamente dall'art. 7 n. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, a norma del quale il piano regolatore indica, tra l'altro, i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico (cfr. Cons. Stato, sez. VI 14.1.04 n. 74, sez. IV 28.9.98 n. 1226).

Ne consegue che in sede di pianificazione urbanistica sono consentite sia la ricognizione di vincoli imposti in virtù di leggi speciali, sia la costituzione di vincoli autonomi per la tutela di valori ambientali e paesaggistici considerati in una prospettiva specificamente urbanistica (Cons. Stato, sez. IV, 14.5.2001 n. 2653); e che il Comune può legittimamente limitare l'edificazione di manufatti in aree di particolare pregio (Cons. Stato, sez. V, 14.7.1999 n. 823), così come può adottare varianti al piano regolatore generale dichiaratamente destinate a tutelare, tra gli altri valori, quello ambientale, motivandole, anche senza necessità di diffuse analisi

argomentative, con riguardo al valore fondamentale del paesaggio, protetto dall'art. 9 della Costituzione (Cons. Stato, sez. IV, 22.5.2000 n. 2934, 20.3.2001 n. 1679; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 10 dicembre 2008, n. 5747).

7. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, per contraddittorietà nello stesso provvedimento, per incongruenza, per carenza di istruttoria, per carenza di motivazione e per sviamento della causa tipica: non è possibile individuare con certezza il vincolo cui è sottoposto l'edificio dei ricorrenti (la relazione generale al piano lo classifica fra quelli sottoposti al vincolo M, la tavola di azionamento lo classifica tra quelli sottoposti al vincolo T); la sottoposizione al vincolo è incompatibile con gli interventi di ristrutturazione di cui alla scheda relativa all'edificio, parte integrante del p.r.g.; l'irrilevanza del valore paesistico dell'immobile è ricavabile anche dalla mancata inclusione dello stesso fra gli edifici sottoposti a prescrizioni particolari dai precedenti piani urbanistici del 1984 e del 2001.

7.1 Anche questa censura è infondata.

7.2 Quanto alla contraddittorietà tra la indicazione del vincolo M, contenuta nella relazione generale al piano, e del vincolo T, contenuta nella tavola di azionamento, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui le indicazioni grafiche contenute nelle planimetrie allegate allo strumento urbanistico hanno natura di prescrizioni precettive esclusivamente alla luce e nei limiti delle prescrizioni normative contenute nello stesso piano; pertanto, la rappresentazione grafica di uno strumento urbanistico ne costituisce parte integrante solo se non si ponga in contrasto con le prescrizioni normative (cfr. C.d.S. sez. IV, 13 novembre 1998, n. 1520). Allorquando vi è un contrasto insanabile (come nel caso di specie), fra le indicazioni grafiche e le prescrizioni

normative sono, dunque, queste ultime a prevalere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 giugno 1998, n. 917), giacché in sede di interpretazione degli atti urbanistici pianificatori le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare ciò che è normativamente stabilito nel testo, ma non possono sovrapporsi e negare ciò che invece risulta in contrasto con esso (cfr. Cons. Stato sez. V, 21 giugno 1995, n. 924; sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4462).

7.3 Non sussiste incompatibilità tra la sottoposizione al vincolo M e l'indicazione "da ristrutturare", contenuta nella scheda relativa all'edificio, allegata al p.r.g.: tale espressione è difatti chiaramente utilizzata in senso atecnico, per indicare lo stato attuale dell'edificio e non la tipologia di intervento edilizio consentita per l'edificio in questione.

7.4 Non è sintomo di contraddittorietà la mancata inclusione dell'edificio tra quelli sottoposti a prescrizioni particolari sotto il profilo paesistico in precedenti piani regolatori generali (quello adottato nel 1984 ed approvato nel 1989 e quello adottato nel 2001 e successivamente revocato) ben potendo l'amministrazione operare, a distanza di anni, una differente ponderazione dell'interesse pubblico e ritenere, così, necessario sottoporre a tutela l'edificio.

7.5 Parimenti, le incongruenze nella classificazione di alcuni edifici, evidenziate dai ricorrenti, non sono tali da integrare un errore di fatto o un'abnorme illogicità della decisione di sottoporre a vincolo l'edificio in questione, unici vizi che consentono un sindacato delle scelte ampiamente discrezionali effettuate dall'amministrazione in sede di adozione-approvazione del piano regolatore generale (cfr. Cons. Stato, sez., IV, 21 maggio 2007, n. 2571).

8. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

9. Spese ed onorari, tuttavia, in relazione alla peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO